

<i>Delibera di</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
<b>Consiglio</b>	<b>AA1D</b>	<b>573</b>	<b>2016</b>	<b>RP</b>	<b>bb</b>

Delibera	573		
	2016		
Estratto dal verbale n.	10	della seduta del	14_15/11/2016
Bando di gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo: esame e determinazione.	n.		26






Ministero della Giustizia

Il giorno 14 Novembre 2016 alle ore 15.00 ed

Il giorno 15 Novembre 2016 alle ore 9.30

Si è riunito in seduta amministrativa presso la sede Conaf di Roma, via Po 22, il Consiglio Nazionale, come da comunicazioni inviate ai Consiglieri da prot. 4122/2016; 4136/2016; 4140/2016 e 4382/2016.

n.	Descrizione	Deliberazione n.	Relatore
1	Omissis	548	Pisanti
2	Omissis	549	Sisti
3	Omissis	550	Sisti
4	Omissis	551	Sisti
5	Omissis	552	Sisti
6	Omissis	553	Sisti
7	Omissis	554	Pisanti
8	Omissis	555	Sisti
9	Omissis	556	Sisti
10	Omissis	557	Zari
11	Omissis	558	Sisti-Zari
12	Omissis	559	Zari
13	Omissis	560	Sisti
14	Omissis	561	Pisanti
15	Omissis	562	Sisti
16	Omissis	563	Sisti
17	Omissis	564	Sisti
18	Omissis	565	Sisti





*Ministero della Giustizia*

19	Omissis	566	Sisti
20	Omissis	567	Pisanti-Sisti
21	Omissis	568	Pisanti
22	Omissis	569	Pisanti - Sisti
23	Omissis	570	Pisanti
24	Omissis	571	Pisanti
25	Omissis	572	Sisti
26	Bando di gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo : esame e determinazione	573	Sisti
27	Omissis	574	Sisti
28	Omissis	575	Sisti
29	Omissis	576	Sisti
30	Omissis	577	Sisti
31	Omissis	578	Sisti-Cipriani
32	Omissis	579	Sisti-Antignati-Cipriani- Pecora-Pisanti
33	Omissis	580	Sisti-Antignati-Cipriani- Pecora-Pisanti
34	Omissis	581	Sisti-Pisanti
35	Omissis	582	Sisti-Pecora
36	Omissis	583	Sisti
37	Omissis	584	Sisti-Busti
38	Omissis	585	Sisti





*Ministero della Giustizia*

39	Omissis	586	Busti
40	Omissis	587	Sisti
41	Omissis	588	Sisti
42	Omissis	589	Sisti
43	Omissis	590	Sisti
44	Omissis	591	Sisti
45	Omissis	592	Sisti-Diamanti
46	Omissis	593	Sisti-Diamanti
47	Omissis	594	Sisti
48	Omissis	595	Sisti ed altri
49	Omissis	596	Consiglieri
50	Omissis	597	Sisti
51	Omissis	598	Sisti
52	Omissis	599	Sisti-Diamanti
53	Omissis	600	Sisti
54	Omissis	601	Sisti – Pisanti
55	Omissis	602	Sisti

É presente il Dott. For. Giancarlo Quaglia in qualità di coordinatore del Centro Studi.

### Svolgimento della seduta di Consiglio

#### OMISSISS

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione,





Ministero della Giustizia

Presiede Andrea Sisti In qualità di Presidente il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto e la relativa votazione.

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del Conaf

Consiglieri	Carica	Presenti	Assenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Dott. Agr. Andrea Sisti	Presidente	x		x		
Dott. Agr. Rosanna Zari	Vicepresidente	x		x		
Dott. Agr. Riccardo Pisanti	Segretario	x		x		
Dott. Agr. Enrico Antignati	Consigliere		x			
Dott. For. Mattia Busti	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Marcella Cipriani	Consigliere		x			
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti	Consigliere		x			
Dott. Agr. Giuliano D'Antonio	Consigliere		x			
Dott. For. Sabrina Diamanti	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Corrado Fenu	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Alberto Giuliani	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Gianni Guizzardi	Consigliere		x			
Dott. For. Graziano Martello	Consigliere		x			
Dott. Agr. Carmela Pecora	Consigliere	x		x		
Agr. lun. Giuseppina Bisogno	Consigliere	x				
<b>Totale presenze/voti espressi</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		





Relazione al Presidente .

**Premesso che:**

- con delibera n. 212 del 23/4/2015, il CONAF approvava un capitolato d'oneri ed il relativo bando per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per anni tre (codice CIG 62872280AE);
- il relativo bando veniva pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale del Conaf con scadenza in data 4/9/2015 prevedendo tra l'altro: *"l'offerta rimane vincolante per l'operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda"*;
- come sistema di aggiudicazione di gara veniva scelta la procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con delibera n. 457 del 14/09/2015 il Conaf nominava la commissione giudicatrice e stabiliva il termine per la chiusura del procedimento entro il **15/10/2015**;
- la Commissione di gara provvedeva ad esaminare la documentazione amministrativa (busta A) e offerta tecnica (busta B) e all'apertura dell'offerta economica ( busta C);
- con verbale n. 5 del 10/11/2015 la Commissione giudicatrice a completamento delle operazioni di gara, aggiudicava provvisoriamente il servizio di consulenza e brokeraggio alla Soc. Marsh S.p.a e dava mandato al RUP, Dott.ssa Barbara Bruni, di procedere alla verifica ex art. 48 D.lgs 163/2006, dei requisiti attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, messo a disposizione dall'Anac;
- la verifica dei requisiti è a tutt'oggi rimasta senza esito – come risulta dalla copiosa documentazione agli atti – stante il mancato riscontro da parte del sistema AVCPASS;
- le procedure di gara hanno presentato particolari complessità ed incertezze, tant'è che ancora oggi il procedimento di gara stabilito per il giorno **15/10/2015** non si è ancora concluso;





*Ministero della Giustizia*

**Considerato che:**

- l'art. 81, co. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che: *“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.”*;
- il lungo tempo trascorso dalla aggiudicazione provvisoria della gara ha reso l’offerta formulata dalla aggiudicataria non più in linea con il mercato di riferimento, ingenerando la necessità di rivolgersi nuovamente allo stesso.

**Dato atto che:**

- il CONAF, in quanto Ente tenuto al rispetto della legge n. 241 del 1990, è titolare del potere – disciplinato dall’art. 21-*quinquies*, della legge 241/90 – di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure di una variazione della situazione di fatto, e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede in autotutela, alla revoca della procedura di gara (confronta tra le tante : C.d.S. –sez.V – n. 4183/2013; C.d.S., sez.V – n. 2338/2012; C.d.S. –sez.III – n. 4026/2013; ; C.d.S. –sez.V – n. 3125/2013; C.d.S. –sez.V – n. 1599/2016);
- il termine prefissato dal CONAF per completare il procedimento (**15/10/2015**) ad oggi non è stato rispettato per mancato accertamento dei requisiti di cui all’ ex art 48 D.Lgs 163/2006 in capo alle ditte concorrenti causa mancata risposta dell’ ANAC e che le stesse non hanno attivato nessuna procedura avverso l’inerzia dell’ Ente, quasi a voler dimostrare, dato il lasso di tempo trascorso, di non essere più interessate;
- **vista la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1864**, che di seguito si riporta:

*L’estensione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei principi e delle regole in materia di responsabilità precontrattuale comporta che l’amministrazione aggiudicatrice in tanto può ritenersi soggetta alle conseguenze derivanti dall’art. 1337 cod. civ., in quanto la gara sia giunta ad uno stadio tale da avere ingenerato nel concorrente la ragionevole aspettativa di conseguire l’aggiudicazione e dunque la stipulazione del contratto. A tal fine occorre che l’aggiudicatario veda frustrato un affidamento consolidato in ordine alla*





*Ministero della Giustizia*

*favorevole conclusione della procedura di gara, dovendosi pertanto ritenere che solo con l'aggiudicazione definitiva può dirsi sorto un affidamento meritevole di tutela e risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, non essendo a tal fine sufficiente una aggiudicazione provvisoria .*

**Dato atto, inoltre che:**

secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione definitiva non comporta alcun diritto al risarcimento del danno da parte dei concorrenti, rientrando nella potestà discrezionale dell' Ente, disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi, quali l'intervenuta modifica della situazione di fatto e dalla necessità di ottenere un risparmio economico, tali da far ritenere inopportuna o anche solo sconsigliabile la prosecuzione delle operazioni di gara (si veda, fra le molte, Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2016, n. 1532: *Affinchè possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass. civ., III, n. 7768/2007; Cass. lav., n. 11438/2004)*”).

**Verificata:**

la sussistenza dei presupposti prevista dalla normativa per procedere in autotutela ai sensi dell' art. 21-*quinquies* della Legge 241/1990, in combinato disposto con l'art. 81, co. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006;

**ritenuto di:**

revocare ai sensi dell' art. 21-*quinquies* della Legge 241/90 la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo indetta con delibera del Conaf n.212/2015 e tutti gli atti conseguenti e derivati, tra cui espressamente inclusa l'aggiudicazione provvisoria della gara;







Ministero della Giustizia

**ritenuto, inoltre:**

in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, anche se vi è stata l'aggiudicazione provvisoria, ciò sul presupposto che tale provvisoria determinazione non costituisca ancora la definitiva scelta del soggetto aggiudicatario della gara, si da ingenerare quel legittimo affidamento che impone l'istaurarsi del preventivo contraddittorio procedimentale. (C.d.S sez. V – 18 luglio 2012 n. 4189, 21 novembre 2007 n.5925, 24 marzo 2006 n. 1525)- (C.d.S. sez. III del 11luglio 2012 n. 4116).

Considerato:

- che sul presente provvedimento il Responsabile Amministrativo, nominato da questo Consiglio ha espresso parere

Favorevole X

**DELIBERA**



- **Di non procedere alla aggiudicazione definitiva**, ai sensi dell'art. 81, co. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, conseguentemente, **di revocare**, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, ai sensi dell' art. 21-*quinquies* della Legge n. 241/90 la gara per l' affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo indetta con delibera del Conaf n. 212/2015 e tutti gli atti conseguenti e derivati.
- **Di dare atto che** la revoca della suddetta procedura di gara non comporta il riconoscimento di alcun risarcimento in capo ai concorrenti in quanto la medesima interviene in una fase in cui non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.
- **Di dare mandato all'ufficio di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito del CONAF <http://trasparenza.conaf.it> nella sezione "*Bandi di gara e contratti/ bandi di gara aperti*".
- **Di disporre** le comunicazioni dell'avvenuta revoca ai concorrenti tramite PEC.





e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto:	Barbara Bruni
e di individuare quale Responsabile del Consiglio del presente atto:	Andrea Sisti

Letto, firmato e sottoscritto.

<b>Il Consigliere Segretario</b> <i>Riccardo Pisanti, dottore agronomo</i> 	<b>Il Presidente</b> <i>Andrea Sisti, dottore agronomo</i> 
<b>Il Responsabile Amministrativo</b> <i>Dott. Francesco Contartese</i> 